2.1.1 L'uso del termine "vino"

L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2) qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell'etichettatura del prodotto che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione nazionale, nessuno può opporsi all'immissione sul mercato di un prodotto che risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione: "vino".

Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da un'indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.